

NOTIZIE GENERALI:

Il commercialista ha riconosciuta la competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. Le seguenti attività sono specifiche:

- a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni
- b) le ispezioni e le revisioni amministrative
- c) perizie e le consulenze tecniche
- d) la verifica ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese;
- e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie
- f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali.

Si deve essere iscritti all'albo dei dottori commercialisti, per aver incarichi a parte se si tratta di incarichi che per legge rientrino nella competenza dei ragionieri liberi esercenti, degli avvocati e dei procuratori o nei casi in cui l'Amministrazione pubblica conferisca a titolo di legge ai propri dipendenti. Il commercialista non è vincolato da quest'articolo al non fare altri lavori, né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie di professionisti a norma di leggi e regolamenti.

Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.

Il commercialista non può esercitare la professione se non è iscritto nell'albo.

Requisiti per sostenere esame di Stato per l'esercizio della professione, bisogna avere conseguito un periodo di almeno tre anni presso un commercialista iscritto all'albo.

Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984.

L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima. Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

Il tirocinio professionale è spesso solo una scusa che i dottori commercialisti adottano per acquisire forza lavoro a basso costo. Il tirocinio, infatti, essendo obbligatorio mette in condizione di supremazia il dominus che concede il tirocinio adducendo come contropartita una esperienza professionale che nella maggior parte non avviene e che spesso si traduce in

semplici funzioni.

Queste funzioni, certamente le più semplici e comunque ben lontane dalla reale professionalità richiesta dalla professione, sono normalmente svolte dagli impiegati del commercialista i quali, però, hanno un contratto di lavoro subordinato, quindi più costoso che non il semplice praticante. A ben vedere l'ordine dei dottori commercialisti ritiene comunque accettabile tale pratica, indicando che il "Dominus" corrisponda al praticante un rimborso spese, ma non lo obbliga.

Settori incompatibili:

Con l'esercizio della professione di notaio,
con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui,
con la qualità di ministro di qualunque culto,
di giornalista professionista,
di mediatore,
di agente di cambio,
di ricevitore del lotto,
di appaltatore di servizio pubblico,
di esattore di pubblici tributi
di incaricato di gestioni esattoriali.

L'iscrizione nell'albo non è consentita :

agli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni a cui si vieta l'esercizio della libera professione.

Segreto professionale.

I dottori commercialisti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 351 e 342 del codice di procedura penale e 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.